

(...)

Capo III Disegno di legge europea regionale⁽¹⁾

(1) Rubrica sostituita da art. 8, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

Art. 124

(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)⁽¹⁾

1. Il disegno di legge europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:
 - a) il termine entro cui le Commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;
 - b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;
 - c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.
3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a), ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge e della relazione di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame delle parti di competenza nei termini di cui al comma 2, lettera a), la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b), la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge europea regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge europea regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente, o ciascun consigliere, possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.

(1) Articolo sostituito da art. 9, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).